



**ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

ENERGY PERFORMANCE CONTRACTS – EPC NELLA P.A.

*Workshop: Energia e Sostenibilità per la P.A. – Programmazione
territoriale per l'Efficienza Energetica*

Comune di Sassari

5 ottobre 2018

Maria Giovanna Landi
Dipartimento Efficienza Energetica – Div. Sviluppo sistemi territoriali – Lab. Regioni Centrali
maria.landi@enea.it

E.P.C – riferimenti normativi

Unione Europea

- Dir. CE n°32/2006
- Dir. UE n° 27/2012
- Linee Guida EUROSTAT/BEI 2018

Nazionale

- D.Lgs. 102/2014
- D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., Nuovo Codice dei Contratti Pubblici (D.lgs.56 del 19/4/2017, correttivo)



Linee guida EPC per edifici
(MISE/ENEA)

COS'E' L'EPC

DEFINIZIONE (D.Lgs 102/2014)

- ✓ accordo contrattuale tra il beneficiario o chi per esso esercita il potere negoziale e il fornitore di una misura di miglioramento dell'efficienza energetica, verificata e monitorata durante l'intera durata del contratto, dove gli *investimenti* (lavori, forniture o servizi) realizzati *sono pagati in funzione del livello di miglioramento dell'efficienza energetica* stabilito contrattualmente o di altri criteri di prestazione energetica concordati, quali i risparmi finanziari

I soggetti nell'EPC

- ✓ Beneficiario (pubblico o privato)
- ✓ Fornitore (principalmente ESCO)
- ✓ *Eventuale Terzo Finanziatore*

ESCO

- **Energy Service COmpany**”, Società di Servizi Energetici D.LGS 115/2008 “la persona fisica o giuridica che fornisce servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell’efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell’utente (...)”.

Norma UNI CEI 11352 - 2014 - Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCO) - Requisiti generali, liste di controllo per la verifica dei requisiti dell'organizzazione e dei contenuti dell'offerta di servizio

NATURA GIURIDICA

- ✓ Atipico
- ✓ *Contratto a prestazioni multiple Lavori, servizi e forniture (Contratto Misto).*
- ✓ Di durata
- ✓ Con garanzia di risultato
- ✓ Oneroso

OGGETTO

- DEFINIZIONE DEL d.lgs.102/2014

- ✓ **Servizio Energetico** : prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dalla combinazione di energie con tecnologie ovvero con **operazioni** che utilizzano efficacemente l'energia, che possono includere le attività di gestione, di manutenzione, di controllo, necessarie alla prestazione del servizio la cui fornitura è effettuata sulla base di un contratto e che in circostanze normali ha dimostrato di tendere a miglioramenti dell'efficienza energetica e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili o stimabili".

OGGETTO

DEFINIZIONE DELLE Linee Guida ENEA

Servizio Prestazione Energetica (per edifici): la prestazione materiale, l'utilità o il vantaggio derivante dall'uso dell'energia abbinato a tecnologie, consistente nella fornitura e posa in opera di prodotti, componenti e sistemi per l'edificio inclusivi delle azioni di gestione, manutenzione e controllo, il tutto finalizzato al miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio stesso e a risparmi energetici primari verificabili e misurabili, e regolato sulla base di un contratto le cui prestazione non sono separabili. *Fa parte del servizio di prestazione energetica anche l'eventuale fornitura dei vettori energetici*

CRITICITÀ NELLA REDAZIONE DELLE LINEE GUIDA EPC PER EDIFICI

- mancata tipizzazione del servizio di prestazione energetica per gli edifici e del contratto degli EPC per edifici
- non univoca applicazione dell'EPC come appalto di servizio o come PPP
- il livello di progettazione applicabile;
- l'applicazione a normativa vigente del divieto di appalto integrato;
- il difficoltoso accesso ai contratti EPC per i comuni medio piccoli e per le P.A. che non dispongono di uffici tecnici

LINEE GUIDA EPC – Edifici

Appalto di servizio

che non esclude l'applicazione del PPP con contratto di
concessione di servizio

EPC – Appalto o Concessione?

APPALTO

sempre applicabile a tutti gli EPC di più facile utilizzo per la P.A. in quanto non richiede particolari requisiti.

Partenariato Pubblico Privato (PPP)

concessione

Presenza dei requisiti per accedere alla Concessione (analisi del rischio operativo in carico al concessionario) o alle altre forme previste dall'art. 180 comma 8 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i.,

Rischio di costruzione
Rischio di domanda
Rischio di disponibilità

Differenze tra appalto e concessione

Appalto di servizio = acquisto di un servizio
Servizi in Concessione = trasferimento del diritto di gestione del servizio

- A. Nella normativa comunitaria** appalti e concessioni sono contratti di diritto privato con oggetto pubblico, perciò godono di una disciplina speciale rispetto all'ordinamento interno.
- B. Nel nostro ordinamento:**
- l'**appalto** è un contratto soggetto alla disciplina civilistica di cui agli artt. 1655 e seguenti, c.c.,
 - la **concessione** si configura come un provvedimento amministrativo soggetto alla disciplina generale contenuta nella Legge 241/1990.

L'Allegato 8 D.LGS 102/2014 – requisiti minimi

- a) Un elenco chiaro e trasparente delle misure di efficienza da applicare o dei risultati da conseguire in termini di efficienza;
- b) I risparmi garantiti da conseguire applicando le misure previste dal contratto;
- c) La durata e gli aspetti fondamentali del contratto, le modalità e i termini previsti;
- d) Un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale;
- e) Data o date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati;
- f) Un elenco chiaro e trasparente delle fasi di attuazione di una misura o di un pacchetto di misure e, ove pertinente, dei relativi costi;
- g) L'obbligo di dare piena attuazione alle misure previste dal contratto e la documentazione di tutti i cambiamenti effettuati nel corso del progetto;
- h) Disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti;
- i) Un'indicazione chiara e trasparente delle implicazioni finanziarie del progetto e la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari realizzati (ad esempio, remunerazione dei prestatori di servizi);
- j) Disposizioni chiare e trasparenti per la quantificazione e la verifica dei risparmi garantiti conseguiti, controlli della qualità e garanzie;
- k) Disposizioni che chiariscono la procedura per gestire modifiche delle condizioni quadro che incidono sul contenuto e i risultati del contratto (a titolo esemplificativo: modifica dei prezzi dell'energia, intensità d'uso di un impianto)
- l) Informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza.”.

Fase II – Analisi criticità

Nei contratti della P.A.: come conciliare il modello normativo di EPC con il nuovo codice dei contratti pubblici

INDIVIDUAZIONE DELLA SOLUZIONE GIURIDICA PIU' VELOCE PER LO SVILUPPO DEL MERCATO EPC PUBBLICO

- Analisi del collegamento tra tipo di procedura, distribuzione dei rischi contrattuali e contabilizzazione della spesa per gli investimenti
- Analisi delle probabilità di contenzioso
- Individuazione di possibili soluzioni alternative

Suggerimenti per un assetto chiaro e definitivo

- tipizzazione del Servizio di Prestazione Energetica per gli edifici
- tipizzazione dell'EPC per edifici come regime speciale di appalto e/o di PPP del d.lgs 50/2016 s.m.i (nuovo Codice dei Contratti Pubblici)
 - ❖ contabilizzazione della spesa nel capitolo spesa corrente
 - ❖ individuazione del livello di progettazione applicabile
 - ❖ Superamento delle barriere normative ostative degli EPC

Dott. Giovanni Addamo

Dott.ssa . Maria Giovanna. Landi

giovanni.addamo@enea.it

maria.landi@enea.it



ENERGIA E SOSTENIBILITÀ
PER LA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE



Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile



UNIONE EUROPEA

Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agenzia per la Coesione Territoriale

